144. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3429
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3428
Disegno di legge n. 1598 (Articoli)	3423
Disegno di legge di conversione n. 1943:	
(Articolo unico)	3403
(Articoli del relativo decreto-legge)	3403
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	3406
Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio 1995	3427
Mozione sulla condanna a morte di due giovani in Pakistan	3417
Procedimenti civili nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di ordinanze)	3429
Proposta di legge costituzionale (Adesione di un deputato)	3427
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	3427
(Annunzio)	3427
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3428
(Ritiro)	3428
ERRATA CORRIGE	3429

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 27, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE E DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI NEI CENTRI STORICI E NELLE ISOLE DEI COMUNI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA (1943)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, e 30 novembre 1994, n. 659.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

« ART. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — *1.* I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a tratta-

menti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi ».

ARTICOLO 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *1.* La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo

dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria ».

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « per un periodo di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di quarantadue mesi » e le parole: « a Venezia insulare, alle isole della laguna » sono sostituite dalle seguenti: « al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina ».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

« *4.* Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 ».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ambito dell'intero territorio comunale ».

ARTICOLO 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica isti-

tuita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

ARTICOLO 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

ARTICOLO 6.

1. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idro-geologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante, è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: progetti *inserire la parola:* generali.

1. 1.

Pasinato.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. I progetti generali di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio regionale del Veneto nel rispetto delle procedure previste dalle relative leggi regionali. I progetti esecutivi sono approvati dalla giunta regionale del Veneto. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

1. 2.

Pasinato.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: dagli enti assistenziali *inserire le seguenti:* , dalle aziende commerciali.

1. 4.

Menegon, Bonomi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Per le concessioni-autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive e commerciali, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui alle scadenze previste dal comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa autorizzazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, facendo data dal 1° gennaio 1995, saranno versati direttamente ai detti comuni, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra verranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 139 del 1992.

1. 5.

Menegon.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Per le autorizzazioni allo scarico relative alle aziende artigiane produttive, agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 1, capoverso 3, dell'articolo 1, già in essere e per quelle che anche dopo le scadenze previste dal comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1, saranno rilasciate dal Magistrato alle acque previa istruttoria tecnica esperita dai comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive competenze territoriali, i canoni, a far data dal 1° gennaio 1996, sono versati direttamente agli stessi comuni per i fini di cui al presente articolo; entro il 30 giugno 1995 i canoni di cui sopra sono rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri previamente definiti dal Magistrato alle acque e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 139 del 1992.

1. 13.

Vigneri.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo le parole: gli enti assistenziali, *inserire le seguenti:* le aziende commerciali,.

1. 9.

Menegon.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 giugno 1996.

*** 1. 6.**

Perale, Tortoli.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 giugno 1996.

*** 1. 7.**

Menegon.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 1° gennaio 1996.

1. 8.

Menegon.

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, *inserire le seguenti:* ed alle aziende commerciali.

1. 10.

Menegon.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.

1. 11. Lenti, Sciacca, Dorigo, Scotto di Luzio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano anche ai comuni del bacino scolante in laguna che abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, usufruendo dei fondi stanziati

dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, i lavori di adeguamento del sistema collettore dei reflui nella rete consortile affluente all'impianto di depurazione di Fusina (Venezia).

1. 12. Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

1. 04. Lenti, Sciacca, Dorigo, Scotto di Luzio.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito con il seguente:

« 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ».

2. Al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 171 del 1973, le parole: « Per le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « Solo per le finalità ».

*** 1. 02.** Menegon.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito con il seguente:

« 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono

esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ».

2. Al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 171 del 1973, le parole: « Per le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « Solo per le finalità ».

*** 1. 03.**

Turroni, Dorigo, Scalia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina e Lido. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ».

2. Al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 171 del 1973, le parole: « Per le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « Solo per le finalità ».

1. 011.

Vigneri.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante sulle opere di competenza dello Stato di cui all'articolo 7, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*, della legge 16 aprile 1973, n. 171.

1. 01.

Menegon.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 14, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale parere è vincolante solo per i progetti degli strumenti urbanistici delle aree situate all'interno della conterminazione lagunare ».

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 798 del 1984 è abrogato.

1. 09.

Menegon, Bonomi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento ».

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 798 del 1984 è abrogato.

1. 013.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici nelle aree situate all'interno della conterminazione lagunare ».

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 798 del 1984 è abrogato.

*** 1. 05.**

Menegon.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici nelle aree situate all'interno della conterminazione lagunare ».

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 798 del 1984 è abrogato.

*** 1. 012.**

Vigneri.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici nelle aree situate all'interno dei comuni del comprensorio il cui ambito è definito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 1990 della regione Veneto ».

1. 06. Turroni, Dorigo, Scalia, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le parole: « il cui ambito

è definito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 1990 della regione Veneto ».

1. 07.

Dorigo, Turroni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

1. 08.

Turroni, Dorigo, Scalia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il piano territoriale provinciale, oltre ai contenuti e le competenze indicate nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e nella legge regionale n. 61 del 1985 della regione Veneto, dovrà ricomprendere anche i contenuti del piano comprensoriale di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nel rispetto degli indirizzi ivi previsti ed in conformità agli strumenti di pianificazione regionale.

1. 010. Lenti, Sciacca, Dorigo, Scotto di Luzio.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».

*** 3. 1.** Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».

*** 3. 18.**

Vigneri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « a Venezia insulare, alle isole della laguna » sono sostituite dalle seguenti: « al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, Lido compreso, al litorale di Pellestrina ».

*** * 3. 2.** Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « a Venezia insulare, alle isole della laguna » sono sostituite dalle seguenti: « al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, Lido compreso, al litorale di Pellestrina ».

*** * 3. 19.**

Vigneri.

Al comma 1, sostituire la parola: quarantadue *con la seguente:* quarantacinque.

3. 3.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: a Venezia insulare, alle isole della laguna *inserire le seguenti:* e al centro storico di Chioggia.

3. 4. Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sostituire le parole: ad eccezione del *con la seguente:* al.

3. 5. Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

1-*ter*. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile ».

* **3. 6.** Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

1-*ter*. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile ».

* **3. 20.** Vigneri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « documentate, accertate e verificate necessità ».

3. 7. Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

3. 8. Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio

di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto ».

3. 9. Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che li effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1886, n. 361 ».

* **3. 10.** Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che li effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1886, n. 361 ».

* **3. 14.** Menegon.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che li effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1886, n. 361 ».

* **3. 21.** Vigneri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: « e successive modificazioni, » aggiungere le seguenti: « nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi ».

3. 12. Dorigo, Turroni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: « e successive modificazioni, » aggiungere le seguenti: « nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani e progetti complessivi ».

3. 13. Turroni, Dorigo, Scalia.

Al comma 5, capoverso 4, sostituire le parole: , di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10

miliardi con decorrenza dall'anno 1996 *con le seguenti:* di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

*** 3. 15.** Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

Al comma 5, capoverso 4, sostituire le parole: , di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 *con le seguenti:* di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

*** 3. 16.**

Menegon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-*bis*. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento per le aree di stazionamento delle gondole, nonché delle imbarcazioni e dei natanti di lunghezza fino a 10 metri ubicati all'interno della conterminazione lagunare, i cui titolari sono residenti nei comuni della laguna di Venezia ».

3. 17.

La Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del seguente decreto *con le seguenti:* sono formate.

5. 4.

Vigneri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Lo Stato cede ai comuni di Venezia e Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-*ter*. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

5. 3.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'area del comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo », così come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.

*** 5. 1.**

Perale, Godino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'area del comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo », così come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.

*** 5. 2.**

Menegon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'area del comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo », così come individuata dall'articolo 1 della legge

10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.

*** 5. 6.**

Vigneri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1994, n. 194.

5. 01.

La Commissione.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque miliardi *con le seguenti:* dieci miliardi.

*** 6. 1.**

Menegon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque miliardi *con le seguenti:* dieci miliardi.

*** 6. 3.**

Vigneri.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per la realizzazione degli interventi si procede, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, mediante procedura aperta con ricorso all'asta pubblica, ovvero mediante procedura ristretta con ricorso alla licitazione privata prevedendo l'invito di almeno 15 imprese.

6. 2.

Menegon.

MOZIONE BANDOLI ED ALTRI N. 1-00080 SULLA CONDANNA A MORTE DI DUE GIOVANI IN PAKISTAN

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

nei prossimi giorni in Pakistan la Corte d'Appello si riunirà per decidere sull'impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna a morte del quattordicenne Salamat Masih e dello zio ventenne Rehmat Masih pronunciata dal locale Tribunale il 9 febbraio;

l'accusa per cui i due sono stati condannati a morte in primo grado è quella di avere offeso tre anni fa il profeta Maometto attraverso graffiti blasfemi;

Salamat Masih e lo zio non sono musulmani, ma cristiani; solo tre testimoni all'epoca videro i graffiti ma da allora uno dei testi ha ritirato le accuse, un altro ha ammesso di essere analfabeta ed il terzo dichiara che « forse » lo zio soltanto è colpevole; Salamat non sapeva scrivere all'epoca del fatto avendolo appreso solo successivamente durante la detenzione in carcere;

l'accusa utilizza una legge anti blasfema del 1992, legge finalizzata a perseguitare le minoranze religiose e chiunque sia inviso ai mullah;

le libertà e i diritti individuali di opinione e di religione sono diritti fondamentali e universali e che la pena di morte, come questo Parlamento ha recentemente ribadito, resta ancora, in molti paesi, una barbara ed inaccettabile pratica.

impegna il Governo

a rinnovare, nella prosecuzione dell'immediata iniziativa diplomatica messa in atto dal ministro degli affari esteri, ogni ulteriore urgente intervento presso il governo pakistano onde richiedere con la massima fermezza che, per intangibile rispetto dei diritti umani, non abbia corso la condanna a morte del minore Salamat Masih e dello zio Rehmat.

(1-00080) « Bandoli, Turroni, Danieli, Brunetti, Jervolino Russo, Bassi Lagostena, Tremaglia, Petrini, Fumagalli Carulli, Sbarbati, Rivera, Mealli, Grassi, Calzolaio, Canesi, Incorvaia, Pezzoni, Angelini, Amici, Bargone, Bartolich, Chiavacci, Chiaromonte, Lorenzetti, Gritta Grainer, Lopedote Gadaleta, Gerardini, Jannelli, Raffaelli, Bracco, Iotti, Caccavari, Aloisio, Barzanti, Dalla Chiesa, Bova, De Julio, Zenoni, Tagini, Bistaffa, Ghiroldi, Guerzoni, Bassanini, Sciacca, Mussi, Calvanese, Calderisi, Bonomi, Vito, Scozzari, La Saponara, Galliani, Lombardo, D'Alia, Agnaletti, Peretti, Scoca, Ciocchetti, Saia, Valpiana, Devetag, Battaggia ».

(21 febbraio 1995).

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULL'ISTITUTO DI RICERCHE SPAZIALI, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 14 GENNAIO 1993 (1598)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio 1995.

Amoruso, Bassi Lagostena, Bordon, Di Luca, Martino, Romani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LA VOLPE ed altri: « Disciplina della diffusione dei sondaggi d'opinione » (2077);

BRACCI MARINAI ed altri: « Riordino della disciplina del lavoro a domicilio » (2078);

BUONTEMPO: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni urgenti per l'elezione della Camera dei deputati » (2079);

TOFANI ed altri: « Modifiche all'articolo 291 del codice di procedura civile, concernente la contumacia del convenuto » (2080);

PATARINO e MORMONE: « Provvidenze in favore dei congiunti dei caduti in attività di servizio » (2081);

PATARINO e PEZZOLI: « Norme per l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti in attività di servizio » (2082);

ARATA ed altri: « Disciplina del commercio in sede fissa » (2083);

BRUNETTI: « Istituzione del porto franco nell'area di Sibari-Corigliano Calabro » (2084);

COSTA: « Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garessio-Ceva » (2085);

GIANNOTTI: « Norme sulla natura delle società di mutuo soccorso » (2086).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge costituzionale e ad una proposta di legge.

La proposta di legge costituzionale UGOLINI e SBARBATI: « Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali » (1644) *(annunziata nella seduta del 18 novembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MIRONE.

La proposta di legge SBARBATI ed altri: « Ordinamento degli studi di Scienze dell'educazione fisica e sportiva presso le università. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (755) *(annunziata nella seduta del 24 giugno 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SGARBI.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato ARATA ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

ARATA: « Nuova disciplina del commercio » (1894).

Il deputato RUBINO ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

RUBINO: « Disciplina del commercio in sede fissa » (2046).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BOGI ed altri: « Norme per la comunicazione politica e la propaganda elettorale » (1663) *(Parere della II, della IV, della V, della VII, della IX e della XI Commissione);*

POLLI ed altri: « Norme in materia di dislocazione degli uffici pubblici nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola » (1973) *(Parere della IV, della V e della XIII Commissione);*

« Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie » (2065) *(Parere della II, della IV, della V, della VII, della IX e della XI Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

TURCI ed altri: « Nuove norme per la regolamentazione degli insoluti e delle fatture pagate in ritardo » (1927) *(Parere della I e della X Commissione);*

alla III Commissione (Esteri):

« Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi » (2071) *(Parere della I, della V e della VI Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

GIOVANARDI ed altri: « Disciplina giuridica e fiscale della coltivazione e della raccolta dei tartufi » (1972) *(Parere della I, della V e della XIII Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

MANZONI ed altri: « Nuova disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (1993) *(Parere della I, della II, della IX, della XI e della XIII Commissione);*

LEONARDELLI ed altri: « Modifiche alla legge 4 dicembre 1985, n. 730, legge-quadro in materia di agriturismo » (1966) *(Parere della I Commissione, nonché della XIII Commissione* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento);*

FONTAN ed altri: « Norme in materia di rifugi sociali di montagna » (1932) *(Parere della I, della II e della XII Commissione);*

MUSSOLINI: « Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di fabbricazione e commercializzazione di giocattoli riproducenti armi » (1953) *(Parere della I Commissione);*

SERVODIO ed altri: « Nuova disciplina del commercio » (1956) *(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XIII Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

BACCINI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente » (2015) *(Parere della I, della V e della XII Commissione);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

NARDINI ed altri: « Norme per la definizione e lo sviluppo degli interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e dei problemi correlati » (1798) *(Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari » (1926) *(Parere della I, della II e della V Commissione).*

Annunzio della trasmissione di copia di ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti civili nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Con ordinanza del 2 febbraio 1995, pervenuta alla Camera in data 21 febbraio 1995, il tribunale di Roma ha rigettato – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 – l'istanza di sospensione – formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione – del procedimento civile pendente presso tale giudice nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Con ordinanza del 2 febbraio 1995, pervenuta alla Camera in data 21 febbraio 1995, il tribunale di Roma ha rigettato – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 – l'istanza di sospensione – formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione – del procedimento civile pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tali atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 22 febbraio 1995, a pagina 3392, seconda colonna, la proposta di legge Solaroli ed altri, n. 1200, deve ritenersi assegnata alla V Commissione permanente (Bilancio) e non alla VI Commissione permanente (Finanze), come stampato, *con il parere della I e della VI Commissione;*

a pagina 3397, prima colonna, la proposta di legge Onnis, n. 1660, deve ritenersi assegnata alla IX Commissione permanente (Trasporti) e non alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), come stampato, *con il parere della I, della IV e della XIII Commissione.*

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-144
Lire 1000